Prot. n.2 T_CO/22-23

100 €

Università Europea di Roma

Vale 1 anno

Convenzione per lo svolgimento delle attività di Tirocinio previste dal Corso di Laurea Magistrale quinquennale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis)

TRA

L'UNIVERSITÀ' EUROPEA DI ROMA, di seguito denominata anche "soggetto promotore", (P.I. 08447281000) con sede in Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190, nella persona del Direttore Generale Dott. Roberto Filieri nato a Taranto il 24/03/1966, residente a Milano in Via Savona 90/b e domiciliato per la carica in Roma, presso la sede dell'Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi 190

E

L'Istituto...I.C. Karol Wojtyla.....
(di seguito denominato "Istituzione scolastica accogliente") con sede legale in
.....PALESTRINA..... prov ....ROMA..

Codice meccanografico RMIC8DS002
(se la scuola è paritaria, indicare il codice della scuola dell'infanzia)

e-mail ....rmic8ds002@istruzione.it.....
IBAN ..IT 18 T 08716 39321 000006078126.....
Rappresentato da ...D.S. MANUELA SCANDURRA.....

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi Europea è una università non statale, legalmente riconosciuta (G.U. n. 110 del 13/05/05), che ha tra le proprie finalità istituzionali quella della formazione continua dei giovani e adulti al fine del conseguimento di titoli accademici di primo e secondo livello e di specializzazione;

- l'Università riconosce la centralità dello studente nel processo di apprendimento e individua, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere la formazione integrale della persona, che consenta non solo l'acquisizione di competenze professionali, ma che orienti lo studente ad una crescita personale, morale e spirituale ed incoraggi una viva e fervida attenzione per l'altro;
- il D.M. 249/2010 reca: "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*";
- il D.M dell'8 novembre 2011 reca disposizioni per la «*Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n.249*»;
- il D.M. del 30 novembre 2012, n. 93 reca disposizioni per la «*Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio*»;
- l'art. 7, comma 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, prevede che le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con le università per la "realizzazione di specifici obiettivi";

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La presente convenzione disciplina le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte della studentessa MAGISTRI SABRINA matr. n. ~~RMIC8DS002~~ 19015
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) dell'Università Europea di Roma presso l'Istituzione scolastica accogliente, che si impegna ad accoglierlo/a per tutta la durata del tirocinio.

Art. 3

Ai sensi della Legge 196/97, art. 18 comma 1 lettera d) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 4

I tutor in servizio presso il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria dell'Università Europea di Roma progettano e promuovono le azioni utili al raccordo funzionale tra l'Università e l'Istituzione scolastica accogliente e collaborano con i/le dirigenti e i/le docenti delle Istituzioni scolastiche accoglienti per realizzare le attività di tirocinio, adattandole ai diversi contesti organizzativi e didattici delle istituzioni stesse.

Art. 5

Per il tirocinante vengono predisposti un "contratto formativo" ed un "progetto di tirocinio" concordati tra l'Università e l'Istituzione scolastica accogliente. Essi definiscono modalità ed obiettivi formativi del tirocinio, coerentemente con il piano degli studi del Corso di laurea e con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In tale ambito sono specificati anche:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor universitario;
- il nominativo del tutor accogliente indicato dall'Istituzione scolastica accogliente;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture scolastiche presso le quali si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il contratto formativo impegna il tirocinante a:

- realizzare le attività indicate nel progetto di tirocinio;
- rispettare le disposizioni di funzionamento dell'istituzione scolastica accogliente;
- attenersi alle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

Art. 6

L'Istituzione scolastica accogliente garantisce l'attuazione del progetto di tirocinio, mette a disposizione le strutture, la strumentazione, la documentazione e quanto altro ritenuto necessario per gli intenti formativi del tirocinio stesso. Essa garantisce la partecipazione del tirocinante (in qualità di uditore) alle riunioni degli organi collegiali, qualora previsto dal progetto di tirocinio e purché non in contrasto con la normativa vigente. Sulle attività di tirocinio eserciteranno la loro vigilanza il soggetto

promotore e gli Uffici Scolastici Regionali competenti (art. 15, co. 23, D.M. 10 settembre 2010, n. 249).

Art. 7

L'Istituzione scolastica accogliente individua il tutor dei tirocinanti secondo i requisiti previsti dall'art. 2 c. 2 del DM 8 novembre 2011, il quale segue le attività svolte dal tirocinante e redige una scheda di osservazione finale sul tirocinio svolto, che contribuisce alla valutazione annuale delle attività di tirocinio. Il Corso di laurea fornisce allo studente un libretto di tirocinio mediante il quale il tutor accogliente attesta lo svolgimento delle attività e registra le presenze. Al termine del tirocinio, il libretto viene validato dal Dirigente Scolastico.

Art. 8

L'Università, in ottemperanza alla Legge 196/1997, art. 18, comma 1 lettera e), garantisce al tirocinante durante lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'istituzione scolastica accogliente:

- la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
- la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile per le attività svolte negli ambienti dell'Istituzione scolastica accogliente.

Art. 9

Durante lo svolgimento del tirocinio l'istituzione scolastica accogliente si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per valutare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- in caso di trasferimento o di prolungata assenza del tutor, procedere, d'intesa con il soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
- in caso di incidente, segnalare l'evento, entro i tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dall'Università) nonché all'Università.

Art. 10

Per le prestazioni di cui al precedente art. 9, l'Ente promotore riconoscerà al soggetto ospitante l'importo onnicomprensivo di Euro 100,00.

Art. 11

Le parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività in relazione alla presente convenzione, a trattare i dati dei tirocinanti o aspiranti tali assolvendo agli obblighi di somministrazione dell'informativa e, ove necessario, acquisizione del consenso, al trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 12

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di un anno, con esclusione del rinnovo tacito. Indipendentemente dalla data di scadenza dell'accordo, il soggetto ospitante garantisce il puntuale completamento del periodo di tirocinio determinato nel progetto formativo predisposto per ciascun tirocinante. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti faranno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, firmato e sottoscritto in Roma, _____

L'Istituzione scolastica
Il Dirigente Scolastico

L'Università Europea di Roma
Il Direttore Generale
Roberto Filieri

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO [illegible] LAZIO
ISTITUTO [illegible]
[illegible]
00038 [illegible] (RM) - [illegible] Gaudenzio, 4
Tel. 06.95307077 - Fax 06.[illegible]7233
e mail: rmic8d[illegible]@istruzione.it
[illegible] certificata: rmic[illegible]@pec.istruzione.it

PROT. 10455/4.6.

del 5-12-2022